



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Risorse finanziarie e Vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche;
- VISTA la Legge 10 marzo 2000 n. 62 e successive modificazioni, riguardante le "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO il D.M. 29 novembre 2007 n. 267 recante il Regolamento sulla "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";
- VISTO il D.M. 10 ottobre 2008 n. 83 contenente le *Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 di *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*, con particolare riferimento al comma 152 della medesima legge;
- VISTI i provvedimenti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica, ai sensi della L. 62/2000, agli indirizzi facenti capo alla società Gemelli 2.0 a r.l. con sede legale in Cecina (LI), via Togliatti, 5 e sede operativa in Cecina (LI), Via Mazzini, 10:
- Decreto del Direttore Generale per l'istruzione media non statale del 28 febbraio 2001 per il Liceo Artistico, poi confluito in Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo arti figurative;
 - Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana n. 254 del 17 giugno 2016 per il Liceo Scientifico (LIPSOH500M), sezione ad indirizzo sportivo, quinquennale;
 - Decreto del Direttore Generale n. 64 del 4 marzo 2019 per il Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo architettura e ambiente;
 - Decreto del Direttore Generale n. 252 del 21 luglio 2020 per il Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo Design;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana n. 335 del 23 luglio 2019 con il quale sono stati revocati, a decorrere dall'A.S. 2019/20, i riconoscimenti della parità scolastica concessi agli indirizzi facenti capo alla medesima società Gemelli 2.0 a r.l. con i provvedimenti di seguito elencati:
- Decreto del Direttore Generale per l'istruzione media non statale del 28 febbraio 2001 relativo al Liceo Artistico, poi confluito in Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo arti figurative;
 - Decreto del Direttore Generale per l'istruzione media non statale del 28/02/2001 relativo all'Istituto tecnico per geometri, poi confluito in Istituto tecnico tecnologico Gemelli 2.0, indirizzo CAT;
 - Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana n. 254 del 17 giugno 2016 relativo al Liceo Scientifico (LIPSOH500M), sezione ad indirizzo sportivo, quinquennale;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II

Risorse finanziarie e vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie

- Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana n. 64 del 4 marzo 2019 relativo al Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo architettura e ambiente;

CONSIDERATO che, a seguito del ricorso avverso il citato Decreto del Direttore Generale dell'USR Toscana n. 335 del 23 luglio 2019, è tuttora in corso il giudizio in merito alla revoca della parità scolastica per il Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo arti figurative, il Liceo Scientifico (LIPS0H500M), sezione ad indirizzo sportivo, quinquennale e il Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo architettura e ambiente;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti da quest'ufficio nei confronti dell'Istituto "Gemelli", di cui alla relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9741 del 14 luglio 2022, "Relazione sull'incarico svolto in concomitanza con gli Esami di Stato", e alla relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9855 del 15 luglio 2022, "Verifica dello svolgimento degli esami preliminari, di idoneità e integrativi nelle secondarie di II grado ai fini del mantenimento della parità scolastica", che evidenziano gravi irregolarità gestionali riconducibili, in special modo, alla violazione delle disposizioni in materia di ordinamento scolastico e di organizzazione e funzionamento amministrativo-didattico;

VISTA la nota ns. prot. n. 9897 del 15 luglio 2022 con la quale l'ufficio precedente ha inoltrato, a mezzo PEC, all'Istituto "Gemelli" comunicazione di avvio del procedimento di revoca della parità scolastica, ai sensi dell'art. 7 e s.s. della l. n. 241/1990 e s.m.i., al fine di consentire l'intervento nel procedimento amministrativo con l'esercizio delle facoltà di legge;

ESAMINATE puntualmente le deduzioni difensive formulate dall'Istituto "Gemelli" e ricevute da questo USR in data 19 agosto 2022 e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO che, dall'esame di detta documentazione e alla luce degli atti presenti al fascicolo, risultano sostanzialmente confermate le rilevanti irregolarità gestionali, evidenziate ai successivi punti A), B), C), D) E) (prima relazione ispettiva) ed F) (conclusioni seconda relazione ispettiva), avendo il destinatario del procedimento fornito solo parziali chiarimenti su alcune delle irregolarità segnalate ed essendosi limitato, sulle irregolarità gestionali più marcate e rilevanti, a rilasciare delucidazioni non dirimenti e non fornendo, altresì, idonea giustificazione documentale:

- A. Illegittimità plurime nella gestione degli esami di idoneità anno scolastico 2021/22 (cfr. punto A relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9741 del 14 luglio 2022), in violazione, in particolar modo, degli artt. 5 e 6 del D.M. 8 febbraio 2021, n. 5; è stato inoltre dimostrato come le valutazioni attribuite in sede di esami di idoneità e, successivamente, in sede di scrutinio finale non corrispondano alle effettive competenze degli studenti coinvolti che hanno anche dato prova, nel corso degli esami di Stato, di non conoscere la lingua italiana;
- B. Irregolarità nella tenuta del registro elettronico anno scolastico 2021/2022 (cfr. punto B relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9741 del 14 luglio 2022) per cui non risulta possibile quantificare l'effettiva presenza degli studenti nel corso dell'anno e violazione dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 112 e della C.M. 4 marzo 2011, n. 20 (ammissione all'esame di Stato in mancanza del requisito della frequenza minima prescritta nel corso dell'anno scolastico); gravi alterazioni documentali dei verbali degli scrutini finali delle



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II

Risorse finanziarie e Vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie

classi quinte con dichiarazioni relative alle assenze non corrispondenti alle risultanze dei registri elettronici, finalizzate alla ammissione all'esame;

- C. Gravi ed estese irregolarità riguardanti lo svolgimento degli scrutini delle classi quinte anno scolastico 2021/2022 per l'ammissione agli esami di Stato e violazione delle norme previste dall'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 112 e dalla C.M. 4 marzo 2011, n. 20 (cfr. punto C relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9741 del 14 luglio 2022), concretizzatesi, per la VB Artistico, anche con atteggiamenti e condotte rivolti ai docenti della classe tesi a modificare i voti al fine di consentire l'ammissione di studenti altrimenti insufficienti;
- D. Ammissione all'Esame di Stato anno scolastico 2021/22 con abbreviazione per merito di una candidata non avente i requisiti necessari, creando per la stessa un indebito vantaggio (cfr. punto D relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9741 del 14 luglio 2022);
- E. Irregolarità nella gestione nei processi amministrativi e didattici per la mancata applicazione delle norme di riferimento per l'anno scolastico 2021/2022 (cfr. punto E relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9741 del 14 luglio 2022) con particolare riferimento a quanto previsto dall'O.M. 65/2022, art. 12 comma 2 lett. c) e alla normativa in materia di sicurezza e capienza dei locali;
- F. Violazioni reiterate di procedimento amministrativo, riscontrate sia negli esami preliminari che negli esami di idoneità anno scolastico 2021/22 (cfr. conclusioni relazione ispettiva ns. prot. reg. int. n. 9855 del 15 luglio 2022) dove è stata registrata una non corretta individuazione delle discipline il cui accertamento è condizione per il passaggio alla classe successiva, una scarsa vigilanza nel corso delle prove scritte, una reiterazione alle prove orali delle medesime domande, comunque non adeguate alla valutazione delle competenze disciplinari dei candidati e talvolta palesemente concordate, la violazione del DM 5/2021 con lo svolgimento degli esami di idoneità in più sessioni;

VISTE, altresì, le comunicazioni pervenute dai professori Daniele Santagati, Giuseppe De Puri e Caterina Cassetti, nella loro qualità di presidenti di commissione degli Esami di Stato anno scolastico 2021/22 presso l'Istituto, evidenziano numerose e gravissime irregolarità riscontrate durante lo svolgimento degli esami con riferimento non solo all'adeguatezza, all'igiene e alla pulizia degli ambienti e all'adeguatezza dei dispositivi informatici, ma anche alla scarsa vigilanza e in particolare alla non corrispondenza tra la valutazione dei candidati, sia interni, che esterni, e le reali competenze, fino alle risultanze della presidente Cassetti circa l'incompetenza linguistica assoluta della maggioranza dei candidati cinesi di VB Artistico, che corroborano ulteriormente quanto rilevato nel corso delle visite ispettive, per cui si è reso necessario avviare il procedimento di ammissione con riserva nei confronti dei candidati in questione;

ACCERTATO, a fronte della disamina della documentazione del presente procedimento, il sussistere di gravi ed insanabili anomalie nella gestione dell'istituzione scolastica sotto il duplice aspetto dell'inosservanza delle norme in materia di ordinamento scolastico e di organizzazione e funzionamento amministrativo - didattico;

CONSIDERATO che le irregolarità sono da ritenersi insanabili attesa la non rinnovabilità dei



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II

Risorse finanziarie e Vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie

procedimenti amministrativi sopra citati, posti in essere illegittimamente, con eliminazione con efficacia retroattiva delle irregolarità descritte, e che, in ogni caso, nel termine di trenta giorni concesso all'Istituto "Gemelli" non sono stati forniti elementi volti a dimostrare le eventuali iniziative intraprese;

CONSIDERATO, pertanto, che all'esito del procedimento amministrativo risulta essenzialmente confermata la fattispecie di cui all'art. 5, comma 10, lett. c) del D.M. 83/2008 ovvero "gravi irregolarità di funzionamento", per cui è prevista la revoca della parità scolastica;

CONSIDERATO che le irregolarità nella conduzione e gestione della scuola risultano ampiamente comprovate in sede di istruttoria procedimentale e trovano piena rispondenza nella documentazione di cui al presente procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla revoca del riconoscimento della parità scolastica a suo tempo concessa all'Istituto "Gemelli", in considerazione dell'accertata mancata osservanza delle prescrizioni normative in materia e della irregolarità di funzionamento di cui sopra, con il conseguente venir meno delle condizioni previste dalla normativa sopra richiamata per il mantenimento in capo alla scuola interessata della parità scolastica in precedenza concessa, per gli indirizzi Liceo Scientifico, opzione sportivo, della scuola paritaria Gemelli 2.0 di Cecina e Liceo Artistico, indirizzo design, indirizzo architettura e ambiente e indirizzo arti figurative, della scuola paritaria Gemelli di Cecina;

RAVVISATO che emerge, con riguardo all'Istituto "Gemelli" e "Gemelli 2.0", una attività amministrativo-gestionale totalmente sviata, in palese e pieno contrasto con le disposizioni normative e ordinamentali vigenti;

DECRETA

Art. 1 - Per quanto sopra, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato D.M. n. 83/2008 e per le motivazioni sopra evidenziate, sono revocati, a decorrere dall'A.S. 2022/23, i riconoscimenti della parità scolastica nei confronti dell'Istituto "Gemelli" e "Gemelli 2.0", sede legale in Cecina (LI), via Togliatti, 5 e sede operativa in Cecina (LI), Via Mazzini, 10, per gli indirizzi:

- Liceo Artistico, poi confluito in Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo arti figurative, concesso con Decreto del Direttore Generale del 28 febbraio 2001;
- Liceo Scientifico (LIPS0H500M), sezione ad indirizzo sportivo, quinquennale, concesso con Decreto del Direttore Generale n. 254 del 17 giugno 2016;
- Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo architettura e ambiente, concesso con Decreto del Direttore Generale n. 64 del 4 marzo 2019;
- Liceo Artistico (LISL015002), indirizzo Design, concesso con Decreto del Direttore Generale n. 252 del 21 luglio 2020;

Art. 2 - Al fine del deposito degli atti relativi all'Istituto in parola, presso istituti scolastici statali o paritari, da individuarsi da parte dell'Ambito Territoriale di Livorno, si fa riserva di successiva comunicazione.

Art. 3 - A decorrere dalla data di efficacia del presente provvedimento è inibita al gestore la prosecuzione e la conclusione dei corsi di studio sopra citati.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Risorse finanziarie e Vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie

Art. 4 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro il termine di 60 o 120 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto PELLECCIA

Si notifici :
Istituto "Gemelli" - Cecina (LI)
All'ambito Territoriale di Livorno